

Penale Sent. Sez. 6 Num. 57246 Anno 2017

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: TRONCI ANDREA

Data Udiienza: 29/11/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CARIGLIA ANGELO nato il 26/03/1980 a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

DELLA MALVA GIUSEPPE nato il 28/04/1964 a VIESTE (FG)

NOTARANGELO FRANCESCO nato il 03/09/1965 a MATTINATA (FG)

QUITADAMO ANTONIO nato il 19/09/1975 a SAN GIOVANNI ROTONDO(FG)

QUITADAMO ANDREA nato il 19/07/1989 a MANFREDONIA (FG)

QUITADAMO GIULIO nato l'11/11/1982 a SAN GIOVANNI ROTONDO(FG)

SFORZA UMBERTO nato il 05/08/1964 a CERIGNOLA (FG)

avverso la sentenza del 14/11/2016 della CORTE d'APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi,

udita, in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;


1




udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. PAOLO CANEVELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

udito l'Avv. GIANLUCA MARZIO, in sostituzione dell'Avv. GIANCARLO CHIARELLO, nell'interesse del NOTARANGELO e di QUITADAMO Antonio ed Andrea, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

AS



RITENUTO IN FATTO

1. A fronte della originaria prospettazione accusatoria, incentrata essenzialmente sulla rappresentazione di uno scenario caratterizzato dalla presenza di due reti di spacciatori operanti in provincia di Foggia, l'una attiva a Vieste e l'altra a Mattinata, il g.u.p. del Tribunale dauno, all'esito del giudizio nei confronti dei sedici imputati che avevano esercitato l'opzione per la celebrazione del processo a loro carico con le forme del rito abbreviato:

- dichiarava Francesco NOTARANGELO ed Antonio QUITADAMO colpevoli del tentativo di estorsione loro ascritto al capo D) della rubrica (con esclusione dell'aggravante del numero delle persone); della detenzione di un fucile di tipo e calibro imprecisato, oggetto dell'imputazione *sub* B); della violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 di cui al capo B22): donde la loro condanna, unificati gli addebiti nel vincolo della continuazione, alla pena finale di anni quattro di reclusione ed € 800,00 di multa ciascuno;
- dichiarava altresì Angelo CARIGLIA, Andrea QUITADAMO e Giulio QUITADAMO colpevoli delle violazioni dell'art. 73 D.P.R. 309/90, rispettivamente contestate ai capi A36), B22) e B23) della rubrica e ricondotte tutte al paradigma del comma quinto della citata disposizione di legge, con conseguente loro condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa ciascuno, sospesa alle condizioni di legge per i due QUITADAMO;
- assolveva il NOTARANGELO e Andrea ed Antonio QUITADAMO dai reati ulteriori, diversi da quelli di cui sopra, nonché i restanti undici imputati dagli addebiti elevati a loro carico, con formule varie di giustizia.

2. Proposta impugnazione dai cinque condannati e dal p.m. presso il Tribunale di Foggia, la Corte d'appello di Bari, a mezzo della sentenza indicata in epigrafe:

- ❖ dichiarava Giuseppe DELLA MALVA colpevole della illecita detenzione di hashish di cui al capo B10) e ne disponeva la condanna, con la contestata recidiva, alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed € 6.666,00 di multa;
- ❖ dichiarava Umberto SFORZA colpevole della violazione dell'art. 75 d. lgs. 159/2011 di cui al capo B1*bis*), con conseguente irrogazione a suo carico,



tenuto conto della recidiva ascritta, della pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione;

- ❖ riduceva a mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa la pena inflitta a Giulio QUITADAMO;
- ❖ rigettava gli appelli proposti dal CARIGLIA, dal NOTARANGELO e da Antonio ed Andrea QUITADAMO.

3. La pronuncia appena illustrata costituisce oggetto del ricorso per cassazione proposto dai difensori del CARIGLIA, del DELLA MALVA, del NOTARANGELO, di Antonio ed Andrea QUITADAMO e dello SFORZA, nonché da Giulio QUITADAMO personalmente.

4. Il legale di fiducia del CARIGLIA, avv. Montecalvo, con un unico profilo di censura denuncia il vizio di motivazione da cui sarebbe inficiata la statuizione della Corte distrettuale: tanto per avere disatteso le doglianze mosse con l'appello a suo tempo formalizzato, indicative dell'assenza di una prova certa di colpevolezza nei confronti del detto CARIGLIA, in ragione delle proposte "chiavi di lettura, che non solo contraddicono ma addirittura smentiscono *in toto* la tesi accusatoria", connotata – si prosegue – da due assunti fra loro incompatibili, ossia dalla ritenuta veste del prevenuto di concorrente dei coimputati Felice ZILLO e Vincenzo VESCERA (separatamente giudicati), per aver messo a loro disposizione l'appartamento utilizzato per l'occultamento e la custodia della sostanza stupefacente, e da quella contestuale di assuntore della sostanza medesima, di cui il detto CARIGLIA, lungi dall'approfittare della presenza della droga nell'immobile nella sua disponibilità, di volta in volta avrebbe fatto richiesta di acquisto ai citati ZILLO e VESCERA, venendo da essi "ripetutamente maltrattato e sbeffeggiato" in ogni occasione, evasa solo subordinatamente "a previe assicurazioni sulla sua solvibilità".

5. Il difensore del DELLA MALVA, avv. De Matthaeis, deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen., e vizio alternativo della motivazione, alla stregua degli elementi di prova, definiti come "decisamente evanescenti", che la Corte barese ha posto a base del proprio convincimento, così sottraendosi al rigoroso percorso motivazionale che solo avrebbe potuto condurre ad una statuizione di condanna.

6. Con un unico ricorso, relativo alla posizione del NOTARANGELO e di Antonio QUITADAMO, il comune difensore dei due prevenuti, avv. Chiarello, formula le seguenti censure:

a) "violazione dell'art. 606 *lett. b), c), e)* c.p.p., in relazione agli artt. 546 *lett. e)*, 192, 530 cpv. c.p.p., 2, 7 L. 895/67": il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per pervenire alla declaratoria di colpevolezza degli odierni ricorrenti in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica - difforme dalle linee del procedimento logico tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità per il non dissimile ragionamento inferenziale di cui all'art. 192 del codice di rito - sarebbe contraddistinto da manifesta irragionevolezza, sì da non consentire il superamento della regola di giudizio "dell'oltre il ragionevole dubbio", poiché - giusta la tesi difensiva - "non si comprende attraverso quali criteri ermenutici ed elementi oggettivi e concreti il giudice di merito attribuisca il possesso di un asserito fucile ai ricorrenti", alla stregua di una conversazione intercettata, per di più priva di qualsivoglia riscontro;

b) "violazione dell'art. 606 *lett. b), c), e)* c.p.p., in relazione agli artt. 546 *lett. e)*, 591, 192 c.p.p.": anche il ragionamento, sulla scorta del quale l'impugnata sentenza è giunta alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto avverso il reato di cui al capo B22) della rubrica, sarebbe "manifestamente illogico ed apodittico", avuto riguardo alle "puntuali argomentazioni" ed ai "motivi specifici" in forza dei quali era stato "attaccato ... l'impianto logico della sentenza di primo grado"; al "contenuto non univoco" delle intercettazioni che supportano la declaratoria di colpevolezza, in assenza di elementi di riscontro e finanche di indicazioni circa "la natura della asserita sostanza stupefacente, la quantità, la qualità ed il prezzo di cessione della *res illicita*"; all'insegnamento sul punto della giurisprudenza di legittimità;

c) "violazione dell'art. 606 *lett. b), c), e)* c.p.p., in relazione agli artt. 27 Cost., 546 *lett. e)* c.p.p., 56, 629, 49, 115 c.p.": la motivazione che fonda la statuizione di colpevolezza dei prevenuti, con riferimento alla tentata estorsione *sub D)*, anche ad accreditare la ricostruzione dei fatti in termini conformi all'ipotesi d'accusa, sarebbe viziata da "un macroscopico errore metodologico nella valutazione degli elementi che, in concreto, distinguono l'ipotesi di delitto tentato ex art. 56 c.p. da quella di desistenza volontaria dalla commissione di un crimine". Ciò sulla scorta della corretta esegesi del succitato art. 56 cod. pen.,

5
A0

che viene accuratamente riproposta, alla luce dei principi di "materialità" e "necessaria offensività" discendenti dall'art. 27 della Carta Fondamentale e tenuto conto del disposto di entrambi i commi di cui si compone l'art. 49 cod. pen.;

e) "violazione dell'art. 606 *lett. b), c), e)* c.p.p., in relazione agli artt. 546 *lett. e)*, 62 *bis*, 69, 133 c.p.p.": del tutto assente sarebbe la motivazione dell'impugnata sentenza in relazione "alla 'scelta' del trattamento sanzionatorio, che non si adegua ai criteri determinati dall'art. 133 c.p. ed ai valori costituzionali di recupero e reinserimento del soggetto, ancorché recidivo".

7. Il ricorso proposto dal già menzionato avv. Chiarello, nell'interesse di Andrea QUITADAMO, ripropone le medesime censure illustrate nel paragrafo che precede, ai punti *b)* ed *e)*, ai quali, pertanto, si può fare senz'altro rinvio, onde evitare superflue ripetizioni.

8. L'atto d'impugnazione sottoscritto da Giulio QUITADAMO si articola attraverso due doglianze.

La prima di esse, incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 in relazione all'art. 606 *lett. b)* del codice di rito, confuta l'interpretazione delle conversazioni ambientali – i cui passaggi salienti sono a tal fine ripercorsi – fatta propria dalla sentenza impugnata, conversazioni che costituiscono l'unico sostrato cui si assume essere ancorata la denegata statuizione di colpevolezza: secondo l'assunto difensivo, infatti, le risultanze anzidette, depurate delle "note redazionali" indebitamente inserite nelle trascrizioni ed acriticamente recepite dai giudici di merito, non consentirebbero affatto di affermare che l'oggetto dei dialoghi captati vertesse su sostanze stupefacenti e comunque, anche a voler ritenere integrata la prova della detenzione di droga da parte del QUITADAMO, in ogni caso sarebbe carente la prova certa di un utilizzo, diverso da quello strettamente personale, dello stupefacente per cui è processo, difettando qualsiasi altro degli indici sintomatici a tal fine elaborati dalla giurisprudenza.

Strettamente connesso a quello appena illustrato, è il motivo ulteriore, concernente la pretesa "violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 606 *lett. e)*": "il discorso motivazionale della sentenza" sarebbe "privo di qualsivoglia vaglio critico (oltre che giustificativo) per ciò che concerne la riconducibilità della

condotta del QUITADAMO Giulio alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90" e ciò a maggior ragione, in presenza di una vicenda di c.d. "droga parlata", tale da richiedere, alla luce del difetto di elementi probatori ulteriori e delle argomentate obiezioni mosse, una motivazione particolarmente "pregnante", per contro nella fattispecie senz'altro assente.

9. Anche il difensore di fiducia dello SFORZA, avv. Perrone, denuncia "erronea valutazione delle prove ed illogicità della motivazione" in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale, atteso che – giusta la tesi sostenuta dal legale ricorrente – "nessuno ebbe ad individuare lo SFORZA Umberto nel luogo di cui alle intercettazioni captate, ovvero sulla strada che portasse in tale luogo", né risulterebbero acquisiti elementi oggettivi di sorta, atti a dar conto della presenza dell'imputato al di là dei confini del comune di residenza, la prova della sua colpevolezza poggiando quindi unicamente sull'attribuzione al prevenuto della paternità delle conversazioni intercettate, asseritamente compiuta "senza una verifica puntuale, senza uno specifico controllo e senza un vaglio attento e puntuale", non potendo assegnarsi valenza determinante al riconoscimento vocale del ricorrente, "avvenuto, a parere del pubblico ministero, nell'ambito di altro procedimento penale", in relazione ad una utenza mobile di spettanza di una società e pertanto non riconducibile in via esclusiva all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuno degli illustrati ricorsi è idoneo a superare il previo e doveroso vaglio di ammissibilità, alla stregua delle ragioni di seguito esposte.

2. CARIGLIA Angelo – capo A36): art. 73 co. 5 D.P.R 309/90

Le due sentenze di merito concordano nell'asserire che il prevenuto abbia posto a disposizione di Felice ZILLO e Vincenzo VESCERA, dai quali si riforniva delle sostanze stupefacenti di cui era consumatore, l'appartamento dove i due spacciatori occultavano la droga, avendo piena consapevolezza dell'uso cui l'immobile era destinato.

In effetti, è un dato obiettivo che il 22.03.2011 sono stati sequestrati 30 involucri di cocaina, all'interno di un pacchetto di sigarette riposto entro un armadio dell'abitazione dello ZILLO, ubicata in Vieste, alla via Pertini n. 12,

7
AS

messa a sua disposizione dal CARIGLIA, approfittando dell'assenza degli zii, legittimi proprietari.

E' pure pacifico che il CARIGLIA, all'epoca dei fatti, è assuntore di tale sostanza, di cui si rifornisce dallo ZILLO (e dal VESCERA), trattandosi di circostanza ammessa dallo stesso ricorso.

Tanto premesso, il ragionamento logico seguito concordemente dai giudici di merito, che hanno dedotto la consapevolezza di tale utilizzo dell'abitazione in capo al CARIGLIA dalla conversazione intercettata il 05.03.2011 - in cui il predetto mette a parte lo ZILLO di aver trovato aperta l'anta dell'armadio e di essersi affrettato a chiuderla - come detto, è posta in discussione dal ricorrente in forza della già ricordata inconciliabilità logica, asseritamente ravvisata tra il fatto che lo ZILLO ed il VESCERA ritengano il prevenuto inaffidabile e l'ipotizzato concorso.

Trattasi di assunto manifestamente infondato e sostanzialmente generico: nulla dice, infatti, l'atto d'impugnazione in ordine al chiaro significato della conversazione che costituisce il fulcro della statuizione di condanna a carico del CARIGLIA, la cui confutazione è affidata unicamente ad un argomento indiretto, per via traversa, sulla scorta di un preteso contrasto logico fra le due proposizioni sopra indicate. Contrasto, in realtà, del tutto inesistente, sol che si consideri che le riserve che i due spacciatori avanzano sul conto dell'imputato - alla stregua della stessa prospettazione difensiva - operano solo sul piano della solvibilità economica, dunque con esclusivo riferimento alle cessioni in favore dello stesso CARIGLIA, laddove la messa a disposizione dell'immobile, da parte di quest'ultimo, può trovare la propria ragion d'essere in molteplici causali, non ultima la volontà di ingraziarsi in vario modo i fornitori, come appunto ipotizzato - ma solo a titolo esemplificativo - dalla sentenza impugnata.

3) DELLA MALVA Giuseppe - capo B10): art. 73 d.p.r. 309/90 (gr. 92,3 di hashish)

Si è qui al cospetto di una delle due *reformatio in peius*, cui la sentenza della Corte distrettuale ha fatto luogo.

Occorre tuttavia sottolineare in premessa che la sentenza di primo grado si è limitata a svolgere un discorso teorico - incentrato sulla ritenuta impossibilità di soddisfare la regola di giudizio dettata dal capoverso dell'art. 192 cod. proc.

8
AS



pen., qui applicabile per via della mancata portata esplicita delle conversazioni intercettate, su cui si basa l'intera prospettazione accusatoria, a nessuna delle quali può pertanto riconoscersi la portata di "confessione stragiudiziale, autosufficiente per un'affermazione di colpevolezza" (cfr. pag. 16 sentenza g.u.p.) - discorso riferito indistintamente a tutte le molteplici imputazioni relative a violazioni del T.U. del 1990 per le quali è stata adottata una pronuncia assolutoria, senza affrontare distintamente i singoli addebiti, se si fa eccezione - per così dire - della iniziale elencazione delle varie espressioni utilizzate nel corso delle captazioni e che, secondo la tesi d'accusa, avrebbero mascherato il riferimento a sostanze stupefacenti, senza però - a dire del g.u.p. - che possano ritenersi integrati i canoni della gravità, precisione e concordanza. Ne consegue che il principio della motivazione rafforzata va adeguato al peculiare caso in esame.

Fermo quanto sopra, la Corte distrettuale, sia pure sinteticamente, ha sviluppato un preciso ragionamento, che muove dall'arresto di FALCONE Giovanni - avvenuto il 18.03.2011, allorché fu sorpreso nel possesso di un panetto di poco meno di un etto di hashish - e lo pone in collegamento con le risultanze delle intercettazioni dei giorni immediatamente precedenti, intercorse fra tale IANNOLI ed il ricorrente, con il successivo coinvolgimento giusto del predetto FALCONE, finalizzate al rifornimento di un *quid* indicato come "*scarpe*", da effettuarsi a cura dello IANNOLI presso un non meglio precisato fornitore di Foggia, per il tramite materiale del FALCONE. Nonché con la conversazione del 19.03.2011 - ragionevolmente antecedente all'acquisizione della notizia dell'arresto del FALCONE - in cui lo IANNOLI informa il DELLA MALVA di non aver trovato quelle che voleva il suo interlocutore, ma "*un altro paio che era pure bello*", affidato a Giovanni (FALCONE) perché glielo portasse per visionarlo previamente (dove la deduzione che trattavasi di un campione); e, ancora, con le intercettazioni per certo successive alla notizia dell'arresto del FALCONE, in cui il DELLA MALVA manifesta tutta la sua disperazione per l'accaduto - avuto riguardo al contestuale sequestro della somma di poco meno di € 25.000,00, che si comprende essere di proprietà del ricorrente ("*soldi persi*") - non essendo stato perciò attribuito alcun credito a quanto riferito telefonicamente dalla donna che si accompagnava al FALCONE, che, così manifestando la propria cautela, assume che il denaro in questione doveva essere impiegato per l'acquisto di una imprecisata vettura.

9
AS

In presenza di siffatto costruito argomentativo, il ricorso si palesa del tutto generico, limitandosi a qualificare come "evanescenti" gli elementi valorizzati dal giudice d'appello, sulla scorta dell'astratta enunciazione teorica già fatta propria dal g.u.p., senza alcun reale confronto con il discorso giustificativo della Corte territoriale.

Peraltro, fermo il carattere assorbente di quanto appena rilevato, non è inutile rilevare che l'anzidetto discorso teorico – per cui le intercettazioni, ove non esplicite, vanno apprezzate alla stregua della regola di giudizio di cui all'art. 192 cpv. cod. proc. pen. – abbisogna di una opportuna puntualizzazione: a significare, cioè, conformemente alla intrinseca natura propria dell'indizio (cfr. Sez. 5, sent. n. 16397/2014, in cui si sottolinea che la natura dell'elemento probatorio non dipende dalla tipologia del mezzo impiegato), che l'evocata regola di giudizio di cui al richiamato art. 192 co. 2 cod. proc. pen. non viene affatto in considerazione, ove sia possibile dimostrare, per via interpretativa, che i discorsi degli interlocutori hanno natura criptica e concernono direttamente, in realtà, il reato da provare: il che costituisce circostanza di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Sez. Un., sent. n. 22471 del 26.02.2015, Rv. 263715), in tal caso risultando aggredibile solo a mezzo della dimostrazione del travisamento da parte del giudice di merito (Sez. 5, Sentenza n. 7465 del 28.11.2013, Rv. 259516).

4) **NOTARANGELO Francesco - QUITADAMO Antonio**

4.1 **Capo B): detenzione di un fucile**

Nel caso di specie, la statuizione di condanna scaturisce da una intercettazione del tutto esplicita, come tale ovviamente valorizzata da entrambi i giudici di merito e con la quale il ricorrente si guarda bene dal confrontarsi, limitandosi ad enunciazioni teoriche, avulse da ogni riferimento alla specificità della fattispecie, in linea con la cifra generale cui risulta improntato l'intero ricorso: ne consegue l'inevitabile inammissibilità del motivo, sotto il profilo della genericità.

4.2 **Capo B22) – art. 73 d.p.r. 309/90 (I tab.)**

La contestazione difensiva della declaratoria d'inammissibilità per genericità – oggetto della statuizione adottata dalla Corte barese – è davvero azzardata,

atteso che l'atto d'appello in proposito consta e si esaurisce nelle seguenti frasi: "Erronea valutazione delle emergenze processuali"; "Carenza di motivazione", senza che le stesse siano in alcun modo illustrate.

Solo per scrupolo si osserva che nemmeno la successiva memoria difensiva – depositata a poco meno di un anno e mezzo di distanza dall'originaria impugnazione, alle cui carenze non potrebbe quindi giammai ovviare – si occupa specificamente dell'addebito in questione, restando perciò ferma la valutazione di manifesta infondatezza del motivo in esame.

4.3 **Capo D) – artt. 56-629 cod. pen.**

La declaratoria di colpevolezza di cui trattasi muove dal dato oggettivo dell'inequivocabile portata minatoria dei "bigliettini" posti sul parabrezza del furgone in uso alla persona offesa SANTAMARIA e dalle intercettazioni in cui i due ricorrenti fanno riferimento a detto fatto, ovvero commentano i proventi della loro attività delinquenziale, ponendo inoltre in rilievo come non rivesta alcuna valenza, in chiave difensiva, l'omessa indicazione – peraltro in prima battuta – del soggetto che avrebbe dovuto ricevere l'indebito pagamento. Circostanza, quest'ultima, su cui la Corte dà atto essere stato incentrato l'appello, significando esplicitamente come la stessa non possa in alcun modo essere assunta a fondamento di una pretesa desistenza dall'azione illecita, nella fattispecie essendo stata ampiamente superata la soglia del 'tentativo incompiuto' ed avendo anzi gli agenti proseguito nel progetto delittuoso perseguito con le missive di cui si è detto, come dedotto dal giudice territoriale sulla scorta delle risultanze della conversazione ambientale del 07.06.2011.

Ebbene, nessun passaggio di tale ragionamento viene confutato dal ricorso, che si limita ad una dotta quanto astratta dissertazione sulla corretta esegesi dell'art. 56 cod. pen., al di fuori di qualsiasi riferimento alla concretezza della presente vicenda.

4.4 **Trattamento sanzionatorio**

L'assunto difensivo circa il mancato rispetto del principio costituzionale ex art. 27 Cost., come pure dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., si palesa del tutto generico ed apodittico, constando, di fatto, nella sua sola enunciazione.

Per vero, va dato atto che la sentenza impugnata non si sofferma affatto sulla tematica del trattamento sanzionatorio a carico dei due ricorrenti. Ma va

parimenti puntualizzato che che la circostanza non si traduce affatto in vizio di assenza di motivazione, giacché nessun obbligo in tal senso faceva carico al giudice di secondo grado, alla luce della evidente inammissibilità della relativa doglianza, del tutto priva dell'allegazione di ragioni a sostegno consistendo – essa pure – nella mera enunciazione, come oggettivamente comprovato dalla sua collocazione topografica, non già nel tessuto argomentativo dell'atto di appello, bensì in sede di riassuntive richieste finali, dopo il "P.Q.M." (v. Sez. 4, sent. n. 1513 del 03.12.2013 – dep. 15.01.2014, Rv. 258487, con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice d'appello, sollecitato con l'impugnazione alla concessione dei benefici di legge in modo "generico ed assertivo", senza l'allegazione di "alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta").

5) **QUITADAMO Andrea – capo B22): art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90**

L'impugnazione ripercorre, negli stessi termini, il secondo ed il quarto motivo del ricorso precedente.

Poiché l'atto di appello relativo al prevenuto è il medesimo redatto anche nell'interesse del NOTARANGELO e di Antonio QUITADAMO – stante l'unicità dell'impugnazione, che non differenzia affatto le singole posizioni, ma solo le imputazioni – valgono qui le identiche considerazioni *sub* 4.2, circa la conclamata infondatezza della contestazione mossa avverso la declaratoria d'inammissibilità cui la Corte territoriale è pervenuta con riferimento al capo B22). Considerazioni il cui carattere assorbente non necessita di spiegazioni, atteso che il ricorrente di cui trattasi è stato condannato unicamente per detto addebito.

6) **QUITADAMO Giulio – capo B23): art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90**

Il nucleo fondante del ricorso – con riferimento ad entrambe le violazioni dedotte, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. – poggia sulla difforme interpretazione delle conversazioni ambientali, che le convergenti sentenze di merito assumono a base della ritenuta detenzione a fine di spaccio ascritta al prevenuto, pur ricondotta dal g.u.p. al paradigma dell'ipotesi attenuata prevista dalla contestata disposizione di legge.

Dato atto previamente che la difesa non pone in discussione la detenzione della sostanza per cui è processo, bensì solo la sua destinazione, è comunque di



tutta evidenza che una censura quale quella appena tratteggiata non può trovare ingresso in sede di legittimità, tanto più che la "lettura" proposta trae spunto dalla riproduzione di meri stralci delle conversazioni che qui rilevano. Con la puntualizzazione che il vizio di travisamento della prova viene evocato solo rispetto ad una captazione richiamata nella sentenza del g.u.p., oggetto però semplicemente di errata individuazione, tanto da essere riportata con altri estremi nella pronuncia impugnata, senza che in ordine a quest'ultima si dica alcunché nel ricorso.

Inoltre, non è certo fuor di luogo rilevare che la Corte territoriale, nello sviluppo del proprio ragionamento giustificativo, rappresenta di rinvenire riscontro della correttezza del proprio convincimento in ulteriori elementi di prova, rappresentati, l'uno, dalla dose di cocaina che fu sequestrata al QUITADAMO in questione l'11.09.2011, mentre si trovava in territorio di Manfredonia – significandosi in proposito, a dimostrazione dell'impossibilità di spiegare la circostanza oggettiva con l'uso personale, che "non vi era ragione alcuna di spostarsi in quel di Manfredonia per il consumo ovvero per l'acquisto di una dose di sostanza stupefacente ..." –; l'altro, dalle conversazioni in atti che si riferiscono all'aggressione pacificamente subita da Giulio QUITADAMO all'interno di una stazione di rifornimento AGIP, la cui causale viene individuata nel debito non saldato dal prevenuto nei confronti dei propri fornitori in relazione alla droga spacciata, giusta l'interpretazione che è più ampiamente sviluppata nel paragrafo che la sentenza impugnata dedica al rigetto dell'appello proposto dal p.m. con riferimento a detta vicenda, che era stata qualificata come tentativo di estorsione.

Ebbene, in relazione a tale ultima parte della motivazione di condanna - con riguardo, cioè, alle motivazioni di detta aggressione - nulla è dato leggere nel ricorso in esame, che trascura, dunque, un elemento per certo significativo nella struttura del discorso argomentativo su cui si basa la statuizione di condanna. Donde, anche sotto detto profilo, non può che pervenirsi alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

7) **SFORZA Umberto – capo B1bis): art. 75 d. l.vo n. 159/2011**

Va premesso che la riforma della statuizione assolutoria è stata disposta in assenza fisica di motivazione del g.u.p., a supporto del proprio convincimento,

onde anche in questo caso – ed anzi, a maggior ragione – il principio della motivazione rafforzata va adeguato alla specificità del caso in esame.

Ciò posto, il ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che:

- la Corte dà atto del procedimento che ha condotto all'attribuzione al ricorrente della conversazione valorizzata a suo carico, che non è affatto quello semplicisticamente tratteggiato nell'atto d'impugnazione, che dunque non si confronta con il reale costruito argomentativo (interlocutore di nome Umberto; intestazione utenza a società riconducibile allo SFORZA – circostanza non contestata ex adverso – giusta risultanze S.I.S. Min. Int.; riconoscimento vocale dell'imputato, effettuato non in altro procedimento, bensì sfruttando la conoscenza della sua voce maturata dall'addetto in altro procedimento);
- riveste portata esplicita la conversazione anzidetta, da cui risulta inequivocabilmente – senza necessità di accertamenti ulteriori, invocati dal difensore ricorrente – che lo SFORZA si deve incontrare con il suo interlocutore (indicato come FALCONE) e che trovasi in ambito del comune di Mattinata - loc. Tor di Lupo, in violazione perciò dell'obbligo di soggiorno in Cerignola.

Discende da ciò l'inammissibilità anche di tale ultimo ricorso.

8. Seguono, *ex lege*, le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29.11.2017.